

# TRIBUNALE DI CATANIA

## SESTA SEZIONE CIVILE

### DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,  
visto il ricorso (iscritto al n. 233-1/2023 ruolo P.U.) per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da DI MARIA ROSARIO, nato a Catania il 3.1.1965, cod. fisc. n°DMRRSR65A03C351L, residente in Mascalucia (CT) alla via dei Villini n°8, e da MUSUMECI GIULIA MARIA GRAZIA, nata a Catania il 17.11.1966 (cod. fisc. n°MSMGMR66S57C351I), residente in Mascalucia (CT) alla via dei Villini n°8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Miraldi, con l'ausilio del dott. Salvatore Mazzone, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi;

esaminata la relazione principale e quella integrativa redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott. Salvatore Mazzone nonché la documentazione allegata al ricorso e quella integrativa;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla

*scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.*

*7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”;*

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dai ricorrenti (come parzialmente modificata e chiarita con la relazione integrativa) appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nelle relazioni redatte dall'OCC;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte nelle rate mensili previste a decorrere dall'eventuale omologa della proposta;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, come richiesto in ricorso, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nei confronti della ricorrente e va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della stessa;

ritenuto che va inibito alla ricorrente il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzata;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

**P.Q.M.**

**DISPONE**

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

**DISPONE**

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

**AVVERTE**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentiti i ricorrenti, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

### **SOSPENDE**

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti dei ricorrenti ed inibisce l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli stessi, onerando la parte ricorrente delle relative comunicazioni alla cancelleria del GE innanzi al quale siano pendenti.

### **DISPONE**

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

### **AVVERTE**

i debitori che non potranno compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 1 settembre 2023

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio